



Comune di
GUARDIA SANFRAMONDI

Via Municipio, 1 C.A.P. 82034 PROVINCIA DI BENEVENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Tel. 0824 817444 – Fax 0824 817400

e-mail: stmguardiasanframondi@pec.cstsannio.it utcguardia@gmail.com

sito web: <http://www.comuneguardiasanframondi.gov.it/>

OGGETTO: Procedura aperta di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria di "LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IDROGEOLOGICO – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E FORESTALE DELL'ALVEO TORRENTE RATELLO – CHE INTERESSA L'ABITATO ZONA VIA PARALLELA – ZONA PIAZZA MUNICIPIO – ZONA PLAZZA – SALITA CAMPIANO – VIA COSTARELLE – STRADE VIA SAN FRANCESCO E ZONA CIRCOSTANTE IL SANTUARIO MADONNA DELL'ASSUNTA DI GUARDA SANFRAMONDI (BN)"

Art. 1 – Oggetto e natura dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di **PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA** finalizzati ai **LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IDRO-GEOLOGICO – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E FORESTALE DELL'ALVEO TORRENTE RATELLO – CHE INTERESSA L'ABITATO ZONA VIA PARALLELA – ZONA PIAZZA MUNICIPIO – ZONA PLAZZA – SALITA CAMPIANO – VIA COSTARELLE – STRADE VIA SAN FRANCESCO E ZONA CIRCOSTANTE IL SANTUARIO MADONNA DELL'ASSUNTA DI GUARDA SANFRAMONDI (BN)**

L'appalto prevede:

- la redazione del progetto definitivo;
- la relazione geologica;
- la redazione del progetto esecutivo;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Fondo:

fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico – Decreto Commissariale n. 33 del 18/10/2018.

Il Comune di Guardia Sanframondi in attuazione del suddetto decreto Commissariale ha ottenuto un finanziamento dell'importo complessivo di euro 268.850,44. Le spese ammissibili sono per le rilievi e indagini, progettazione definitiva e esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, verifica e validazione, oneri previdenziali ed iva.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare, ricadono nelle categorie d'opera di cui al D.M. 17/06/2016:

S.04 (prevalente) - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati -Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. Importo dei lavori €. 1.727.706,10

D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. Importo dei lavori €. 284.194,90.

Il dettaglio delle prestazioni richieste e il relativo calcolo del compenso sono riportati nell'allegato "6".

Art. 3 - Durata del servizio

I tempi previsti per l'esecuzione del servizio sono determinati dal Decreto n. 33 del 18/10/2018

a. Progettazione definitiva: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

b. Progettazione esecutiva (comprensiva della relazione geologica) : 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di verifica con esito positivo della fase precedente attestata tramite apposito verbale firmato dal RUP.

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso, la stazione appaltante dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa, che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto, in relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico.

Art. 4– Importo del contratto

I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all'art. 2 ammontano complessivamente ad € 189.422,08 (Euro Centoottantanovemilaquattrocentoventidue/08) e sono riepilogati nella seguente tabella:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi (Compensi + spese in €)
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 110.301,96
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 60.337,63
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 18.782,49
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 189.422,08

Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.

Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali. Il corrispettivo è calcolato sulla base delle tariffe professionali stabilite dal D.M. 17 giugno 2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Si allegano le distinte degli onorari calcolate nel rispetto del D.M. 2016.

Art. 5 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Affidatario del servizio non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La progettazione definitiva dovrà essere sottoposta ad approvazione del Responsabile del Procedimento previa verifica della conformità del progetto definitivo al progetto preliminare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. In seguito, il Responsabile Unico del Procedimento, con l'emissione di apposita comunicazione, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, come ridotti con l'offerta tempo presentata in gara.

La Stazione Appaltante, una volta verificato e validato il progetto esecutivo, lo approva, dandone comunicazione all'affidatario.

La stazione appaltante si riserva di verificare periodicamente l'avanzamento della progettazione, al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione del progetto, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Affidatario senza alcun aumento di spesa.

Nel caso l'Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, a pena di decadenza

Art. 6 – Tempi di pagamento e fatturazione del compenso

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture relative alle diverse fasi di progettazione, e secondo le modalità indicate nello schema di contratto, il tutto secondo le emissioni del Decreto commissariale n. 33/2018 art. 6. Le fatture potranno essere emesse solamente dopo che la Stazione Appaltante avrà comunicato al progettista l'esito positivo della procedura di controllo.

Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e attività connesse		
<i>Corrispettivi</i>	<i>Fase raggiunta della progettazione</i>	<i>Parcella</i>
Acconto	Consegna finalizzata all'approvazione del progetto definitivo	80%
Saldo	Approvazione del progetto definitivo	20%
Acconto	Consegna finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo	80%
Saldo	Approvazione del progetto esecutivo	20%

Il pagamento del residuo, pari al 10% del corrispettivo previsto per la fase di esecuzione, sarà effettuato a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le prestazioni previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo gli importi corrispondenti alle prestazioni da non eseguire.

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Art. 7 - Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva, come precisato, il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui sopra, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare, in ogni caso, la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante

Art. 9 - Subappalto

L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'affidatario. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 10 comma 13 del Codice.

Art. 10 - Sicurezza

L'Affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 11 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite

all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 - Garanzie e polizza

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria, di cui sopra, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario del servizio, del documento di pagamento, presentato dall'affidatario, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Affidatario del servizio derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui sopra, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.

Il Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.lgs. 50/2016 dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare a far data dall'approvazione del progetto la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

Art. 13 – Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 4, salvo proroghe che potranno essere concesse dalla stazione appaltante per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

L'inadempimento verrà contestato per iscritto, avverso il quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Recesso

La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Art. 16 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'esecutore del servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 18 - Modalità Di Pagamento

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Comune, sono e saranno ad esclusivo carico dell'affidatario e tra queste vi sono:

le spese contrattuali;

le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;

le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa;

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'affidatario. Si intendono, altresì, a carico dell'affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, età, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

Art. 19 - Sicurezza del personale

L'affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

Guardia Sanframondi lì _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Luca Sebastianelli)

“Capitolato tecnico e prestazionale”